

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: POSITANO GABRIELE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso *omissis* proposto da:

SOCIETA'

- ricorrente -

Contro

COMUNE

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 790/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica audienza del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIOVANNI TADDEI ELMI per delega;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 27 dicembre 1990 la Società deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo al fine di mettere in relazione le imprese di assicurazione con chi intenda provvedere alla copertura dei rischi, aggiungendo che con delibera del Comune di *omissis* del 21 maggio 1987 era stata sottoscritta una convenzione tra l'amministrazione comunale e la società, con cui si affidava incarico a quest'ultima di effettuare uno studio di fattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale, riconoscendo alla società la facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioni prospettate dalla stessa ed eventualmente fatte proprie dall'amministrazione.

Deduceva di avere predisposto un progetto di assicurazione dell'intero patrimonio immobiliare del Comune, sottoposto all'attenzione di quest'ultimo e di aver appreso dai giornali che, sulla base dei criteri elaborati dall'attrice, il COMUNE aveva provveduto ad assicurare l'intero patrimonio immobiliare senza avvalersi della sua intermediazione, stipulando direttamente la polizza con la compagnia *omissis*.

Sulla base di tali elementi SOCIETA' evocava in giudizio il COMUNE chiedendo la risoluzione della convenzione autorizzata con la citata delibera della giunta e al condanna al risarcimento dei danni, pari al compenso dovuto alla società quale broker.

Si costituiva in giudizio il COMUNE contestando le domande.

Il Tribunale con sentenza 28 settembre 2000 rigettava la domanda attorea con condanna della SOCIETA' al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronuncia dalla soccombente SOCIETA', nel contraddittorio del COMUNE che, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'impugnazione, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 27 dicembre 2002, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, pronunciava la risoluzione del contratto e, per l'effetto, condannava il COMUNE al risarcimento del danno patito dalla SOCIETA' liquidato nella somma di lire 26.390.000 rivalutata al momento della decisione, con gli interessi al tasso legale sulla predetta somma da rivalutarsi di anno in anno, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia, notificata il 3 febbraio 2003, proponeva ricorso, con atto notificato il 1° aprile 2003 il COMUNE affidato a due motivi. Resisteva, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, la SOCIETA'. Con sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056 questa Corte rigettava il ricorso principale e quello incidentale.

Con atto di citazione del 5 marzo 2008 la SOCIETA' chiedeva la condanna del COMUNE al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di avvalersi dell'opera di intermediazione della società attrice, anche per i rinnovi della polizza in questione, così come previsto nella convenzione del 21 maggio 1987. Il COMUNE chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile o, comunque, infondata eccependo, altresì, a prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Firenze con sentenza del 29 ottobre 2013 respingeva la domanda proposta dalla SOCIETA'.

Avverso tale decisione proponeva appello la società con atto notificato il 28 aprile 2014 e l'amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 13 maggio 2016, rilevava che l'oggetto del giudizio costituiva una domanda nuova, non coperta dal giudicato, ma la respingeva, comunque, non ricorrendo un obbligo del Comune volto a garantire a tale società di svolgere l'attività richiesta anche in occasione dei rinnovi della polizza successivi al primo anno. In ogni caso, non risulterebbe provata l'entità della provvigione e, conseguentemente, la misura del danno.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la SOCIETA' affidandosi a due motivi illustrati in memoria. Resisteva con controricorso il COMUNE.

All'udienza del 15 novembre 2017 questa Corte, Sesta Sezione Civile, disponeva la trattazione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione in ragione delle questioni sottese al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dal contenuto della sentenza della Corte d'Appello del 13 maggio 2016 si apprende che il Tribunale aveva rigettato la domanda di SOCIETA' di pagamento delle somme dovute a titolo di provvigione per i quattro anni di rinnovo della polizza sulla base di tre argomentazioni: ricorreva giudicato tra le parti che copriva il dedotto e il deducibile (la Corte d'Appello aveva dichiarato la risoluzione della convenzione e condannato il Comune a

Sentenza, Cass. civ., Sez. III, Pres. Travaglino – Rel. Positano, n. 25167 del 11 ottobre 2018

corrispondere euro 26.639, che però riguarda il mancato riconoscimento della provvigione gravante sull'assicuratore e non sul Comune, richiesta a titolo di danno); il Comune non aveva l'obbligo di consentire al *broker* di svolgere il ruolo di intermediario anche per il rinnovo della polizza; la domanda non era provata riguardo ai danni.

Riguardo al giudicato, invece, al Corte d'Appello rilevava che la SOCIETA' aveva diritto a richiedere al COMUNE il risarcimento del danno costituito dall'impossibilità di percepire la provvigione nella quota gravante sull'assicuratore, giacché la convenzione escludeva una provvigione a carico del Comune. La domanda relativa al diritto alla mediazione per i successivi rinnovi annuali era un'ipotesi di danno nuovo e diverso, "*pertanto non vi è giudicato su questa nuova e diversa pretesa*".

Rigettava, comunque, la pretesa perché la convenzione non prevede l'obbligo del Comune a far svolgere attività di mediazione o "*a farsi da tramite*" rispetto ai rinnovi contrattuali. Questo perché la mediazione era incompatibile con la semplice attività "negativa" costituita dall'astenersi dalla disdetta, poiché ciò produceva il rinnovo automatico senza necessità di ulteriore mediazione. In terzo luogo la SOCIETA', su cui gravava l'onere probatorio, non aveva dimostrato che avrebbe percepito dall'assicuratore ulteriori provvigioni rispetto a quella della conclusione del primo contratto.

Aggiungeva che non vi era "*non contestazione*", rispetto al diritto a tale provvigione poiché l'Assicuratore nelle proprie missive faceva riferimento alle misure della provvigione senza specificare se fosse riferita ai contratti successivi. Inoltre, in comparsa di costituzione, il COMUNE sostanzialmente avrebbe pretesa, assumendo che i rinnovi avvenivano automaticamente senza alcun contributo della SOCIETA'.

Con il primo motivo la società deduce la violazione degli articoli 1368 1374 c.c. e dell'articolo 1, della legge 28 novembre 1984 n. 792. La Corte territoriale pur escludendo il giudicato in ordine alla nuova e diversa pretesa di SOCIETA', rigetta nel merito la domanda poiché la convenzione del 21 maggio 1987 escludeva tale obbligo, in quanto la possibilità di rinnovo automatico della polizza era già prevista nella originaria polizza e non richiedeva l'attività di intermediazione. La violazione dei canoni di ermeneutica risiede nel fatto che la clausola contenuta nella convenzione-contratto è ambigua (riconoscere a SOCIETA' "*la facoltà di farsi tramite con le compagnie contraenti per la realizzazione delle soluzioni dalla medesima prospettata*"), ma va interpretata tenendo conto della attività professionale del *broker* in cui l'intermediazione riguarda sia la conclusione del contratto, sia la collaborazione per la gestione ed esecuzione e quindi consiste anche nell'assistenza e consulenza nell'esecuzione del rapporto assicurativo. Pertanto il *broker* ha diritto alla provvigione anche per i rapporti in corso. Al contrario, la Corte territoriale ha valorizzato esclusivamente la circostanza dell'automatismo del rinnovo, senza valutare tutta l'attività di assistenza e di gestione e di esecuzione della polizza che costituisce oggetto dell'attività professionale del *broker* e che prescinde dal momento genetico del rinnovamento negoziale. Tale attività può essere ben individuata nella frase "*farsi tramite con le compagnie contraenti*" oggetto della convenzione. La delibera del 21 maggio 1987 va interpretata nel senso che l'amministrazione comunale è tenuta a garantire a SOCIETA', in caso di adozione della polizza da questa prospettata, di svolgere attività di intermediazione per la stipula della polizza, ma anche attività di *broker* durante il rapporto contrattuale di durata.

Con il secondo motivo deduce la violazione l'articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c. riguardo alla decisione della Corte secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostrato che, se avesse svolto attività di *broker*, avrebbe percepito le provvigioni dalle compagnie di assicurazione per il periodo relativo ai rinnovi contrattuali. Al contrario, la lettera proveniente da ASSICURAZIONI del 29 maggio 1989 individua la misura del compenso riferendosi alle "*provvigioni ricorrenti normalmente riconosciute*". Tale misura è riferibile anche ai rinnovi

Sentenza, Cass. civ., Sez. III, Pres. Travaglino – Rel. Positano, n. 25167 del 11 ottobre 2018

di polizza, anche perché la prassi commerciale non distingue tra provvigione dovuta per la prima e per i rinnovi. La predetta nota è stata ritenuta sufficiente nel precedente giudizio in modo da liquidare il danno nella misura del 19% del premio di polizza. Infine, il Comune non ha mai negato la misura della provvigione.

La questione centrale riguarda la tesi della ricorrente, secondo cui la valutazione del significato della convenzione tra il COMUNE e la SOCIETA' va operata tenendo anche conto dell'attività del *broker*, che consisterebbe nell'assistenza alla gestione e alla esecuzione della polizza, cioè in una serie di attività successive alla mera conclusione del contratto. Pertanto i due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi.

La legge n. 792 del 1984 definisce l'attività professionale del *broker* che riguarda anche la assistenza durante l'esecuzione del contratto. La Corte d'Appello, al contrario, argomenta il rigetto della pretesa solo sul profilo della inesistenza di una utile attività di mediazione ai fini del rinnovo della polizza, essendo sufficiente la mera inerzia e cioè il mancato invio della disdetta. La Corte territoriale non affronta la questione dell'attività di esecuzione del contratto e degli adempimenti relativi all'ipotesi in cui, durante l'esecuzione del contratto, si verificano delle criticità che richiedano l'assistenza da parte di un soggetto qualificato (*broker*).

L'interpretazione letterale data dalla Corte di appello alla convenzione non tiene conto del ruolo professionale svolto dal *broker* che, erroneamente viene ricostruito solo sulla figura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario, l'attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (Cass. 6874/2003 e Cass. n. 8467/98).

Alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "*broker*" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurato nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurato e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. Sez. 3, n. 12973 del 27/05/2010, rv. 612999-01).

Il Codice delle Assicurazioni private definisce "*l'attività di intermediazione assicurativa consiste nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*". L'attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale: «*un'attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell'assicurato, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e l'assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza*», sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto.

Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che l'approccio ermeneutico della Corte territoriale è inadeguato, con la conseguenza che il giudice del rinvio, nel valutare gli effetti della convenzione tra le parti e la fondatezza della pretesa azionata dall'odierno ricorrente, dovrà adeguarsi alle indicazioni evidenziate in premessa.

P.Q.M.

Sentenza, Cass. civ., Sez. III, Pres. Travaglino – Rel. Positano, n. 25167 del 11 ottobre 2018

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 6 luglio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS